
CIRCOLARE N. 74/2019

Pordenone, 10 luglio 2019

Ai gentili Clienti

Loro sedi

DISCIPLINATO PER LEGGE IL COSIDDETTO "RAVVEDIMENTO PARZIALE"

Con l'articolo 4-*decies*, D.L. 34/2019 convertito nella L. 58/2019 (c.d. Decreto crescita) il Legislatore introduce norme di interpretazione autentica in materia di ravvedimento parziale.

In particolare, con la modifica in commento, viene esteso l'ambito operativo della disciplina del ravvedimento operoso contenuta nell'articolo 13, D.Lgs. 472/1997, recependo in una norma primaria alcuni orientamenti già espressi dalla prassi amministrativa in materia di versamento frazionato dell'imposta o versamento "tardivo" dell'imposta frazionata (c.d. ravvedimento parziale).

A tal fine viene introdotto nel D.Lgs. 472/1997 un nuovo articolo 13-*bis* che prevede quanto segue.

Il primo periodo del comma 1 del nuovo articolo reca una norma interpretativa, con efficacia dunque retroattiva, ai sensi della quale l'istituto del ravvedimento operoso si applica anche nei casi di versamento frazionato delle imposte dovute, purché il versamento della parte dell'imposta e delle sanzioni e interessi sia effettuato nei termini di legge per avvalersi del ravvedimento (indicati all'articolo 13, comma 1 del richiamato D.Lgs. 472/1997).

Il secondo periodo del comma 1 del nuovo articolo 13-*bis* prevede che, ove l'imposta dovuta sia versata in ritardo, e il ravvedimento, con il versamento della sanzione e degli interessi, intervenga successivamente, la sanzione applicabile corrisponde a quella riferita all'integrale tardivo versamento e gli interessi sono dovuti per l'intero periodo di ritardo; la riduzione in caso di ravvedimento è riferita al momento di perfezionamento dello stesso.

Il terzo periodo prevede che, nel caso di versamento tardivo dell'imposta frazionata in scadenze differenti, al contribuente è consentito:

- ravvedere autonomamente i singoli versamenti, con le riduzioni di cui al precedente periodo;
- ravvedere il versamento complessivo, applicando alla sanzione la riduzione individuata in base alla data in cui la stessa è regolarizzata.

Infine, il comma 2 del nuovo articolo 13-*bis* prevede che le disposizioni del presente articolo si applicano ai soli tributi amministrati dall'Agenzia delle entrate.

Lo studio rimane a disposizione per eventuali ulteriori chiarimenti.

Distinti saluti